

Parco serbatoi interrati dismessi in area di proprietà comunale e soggetto responsabile dell'inquinamento

T.A.R. Milano, Sez. IV 21 aprile 2023, n. 982 - Nunziata, pres.; De Vita, est. - Ambrogio Moro S.p.A. (avv.ti Prati e Capone) c. Provincia di Pavia (avv.ti Tognella e Dabusti) ed a.

Ambiente - Attività di fornitura di prodotti petroliferi, gestione del calore, riqualificazione e ottimizzazione degli impianti energetici e progettazione e realizzazione di impianti con utilizzo di fonti rinnovabili - Parco serbatoi interrati dismessi in area di proprietà comunale.

(*Omissis*)

FATTO

Con ricorso notificato in data 21 settembre 2018 e depositato l'8 ottobre successivo, la società ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Provincia di Pavia – Settore Programmazione Territoriale e Promozione del Territorio, della Comunità e della Persona – U.O. Bonifiche e Compatibilità Paesistico Ambientale, n. 225 del 2 agosto 2018, recante: “*Oggetto: Parco serbatoi interrati dismessi in area di proprietà comunale gestita da Ambrogio Moro s.p.a. - Pavia di Viale Matteotti nel Comune di Pavia (foglio 1, mappale 550). Procedimento ex d.lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V. Conclusione indagine n. 12/2018 ai sensi degli art. 244 comma 2 e art. 245 comma 2 d.lgs. 152/2006. Ordinanza n. 9/2018*”, notificata con nota prot. n. 47657 del 3 agosto 2018.

La ricorrente è una società che si occupa della fornitura di prodotti petroliferi, della gestione del calore, della riqualificazione e ottimizzazione degli impianti energetici e della progettazione e realizzazione di impianti con utilizzo di fonti rinnovabili. In base al Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 29582 del 9 dicembre 1987, la ricorrente ha ottenuto la concessione di un impianto per la distribuzione di prodotti petroliferi nell'area sita nel Comune di Pavia, ubicata tra Viale Matteotti e Via Liutprando (foglio 1, mappale 550). In precedenza, ovvero nel periodo 10 aprile 1952 – 9 dicembre 1986, la concessione di tale area era in capo alla società Lombarda Petroli S.r.l. che vi gestiva un punto vendita carburanti. A seguito della dismissione del punto vendita carburanti, la ricorrente ha avviato, in data 24 novembre 2014, la rimozione dei serbatoi interrati per lo stoccaggio dei carburanti, il cui sito è stato oggetto di bonifica e indagine preliminare in contraddittorio con A.R.P.A. In tale circostanza, l'agente accertatore ha rilevato la presenza di una possibile contaminazione sulle pareti e sul fondo dei relativi scavi. All'esito dell'indagine di caratterizzazione è emerso il superamento, in alcuni punti di campionamento, delle concentrazioni soglia di contaminazione, per i parametri idrocarburi pesanti, idrocarburi leggeri e BTEXS. Quindi, in data 13 luglio 2015, è stata presentata per conto della ricorrente la “*Proposta indagine di caratterizzazione*” ai sensi del D.M. n. 31/2015 con riferimento al sottosuolo e alle acque sotterranee. All'esito dell'interlocuzione con gli Enti coinvolti, la Provincia ha chiesto alla Ambrogio Moro e al Comune di Pavia di fornire, entro il 30 settembre 2015, ogni documentazione e informazione utili a individuare il responsabile della contaminazione. Con comunicazione del 29 settembre 2015, la ricorrente ha trasmesso agli Enti precedenti la documentazione richiesta, evidenziando la propria estraneità all'evento di inquinamento accertato e ribadendo di aver avviato l'attività di caratterizzazione esclusivamente su base volontaria. Dopo aver formulato un'ulteriore richiesta istruttoria alle parti coinvolte, riscontrata sia dalla ricorrente che dal Comune di Pavia, la Provincia di Pavia, in data 15 febbraio 2016, ha adottato l'ordinanza n. 1/2016, con la quale ha imposto alla ricorrente e alla Lombarda Petroli di provvedere alla bonifica del sito, quali soggetti responsabili della contaminazione; tale ordinanza è stata impugnata con ricorso davanti a questo Tribunale (R.G. n. 960/2016, dichiarato perento con decreto n. 867/2021). Dopo che la ricorrente ha trasmesso le proprie osservazioni, la Provincia ha avviato il procedimento di autotutela in relazione all'ordinanza n. 1/2016, poi concluso con l'adozione dell'ordinanza n. 4/2016 del 24 giugno 2016, attraverso la quale la Provincia di Pavia ha individuato quale soggetto responsabile dell'inquinamento anche la Società TOTALERG S.p.A., unitamente alla Ambrogio Moro e alla Lombarda Petroli. La ricorrente ha impugnato tale ordinanza proponendo motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 960/2016, mentre TOTALERG l'ha impugnata con ricorso R.G. n. 2600/2016. La Terza Sezione di questo Tribunale con la sentenza n. 57/2018, pubblicata l'11 gennaio 2018, ha annullato l'ordinanza n. 4/2016. Nelle more del giudizio, la Provincia di Pavia ha riavviato un nuovo procedimento volto a individuare il responsabile della potenziale contaminazione, coinvolgendo nello stesso il Comune di Pavia, Ambrogio Moro S.p.A., Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione, KRI S.p.A. e TOTALERG S.p.A. In data 2 agosto 2018 la Provincia di Pavia ha emesso l'ordinanza n. 225 del 2018, impugnata nella presente sede, con la quale, ha evidenziato che (i) le cause della potenziale contaminazione del sottosuolo e delle acque sotterranee sono ascrivibili alla presenza del punto vendita carburanti, (ii) sono stati riscontrati superamenti delle C.S.C. nelle acque sotterranee nei campionamenti effettuati da A.R.P.A. l'8 marzo 2016 per il parametro ETBE e l'8 giugno 2017 per i parametri ETBE e MTBE, (iii) il MTBE è una sostanza chimica antidetonante utilizzata nella benzina cd. “*verde*” a partire dagli anni '90 del secolo scorso, (iv) la riscontrata presenza di MTBE nelle acque



sotterranee consente pertanto di ricondurre la contaminazione a eventi verificatisi in periodi compatibili con l'utilizzo di tale sostanza nella benzina verde, ovvero in periodi successivi all'anno 1990, (v) tali eventi non possono che essere imputati al soggetto che in quel periodo aveva la proprietà dell'impianto e la responsabilità della relativa manutenzione, (vi) dal 23 giugno 1985 la proprietà dell'impianto è sempre rimasta in capo alla società Ambrogio Moro S.p.A. con le relative responsabilità in ordine alla manutenzione, (vii) Lombarda Petroli S.p.A. è stata titolare della concessione all'esercizio ma non proprietaria dell'impianto, (viii) la datazione di sostanze inquinanti rilevate (ETBE- MTBE) consente di individuare l'epoca del verificarsi del fenomeno di contaminazione e, conseguentemente, il soggetto cui attribuirlo, sulla base della corrispondenza tra le sostanze ritrovate e i componenti impiegati nell'impianto di proprietà del soggetto medesimo, (ix) appare logico concludere che lo stato di potenziale contaminazione attualmente riscontrabile sull'area de qua sia causalmente riconducibile, in forza delle vicende giuridiche di proprietà, alla responsabilità della manutenzione dell'impianto dal 23 giugno 1985, in mancanza di segnalazioni di criticità pregresse collegate ai precedenti soggetti proprietari dell'impianto e vista la presenza di sostanze (ETBE-MTBE) che circoscrive temporalmente il verificarsi del fenomeno di contaminazione rilevato, a Ambrogio Moro S.p.A.

Assumendo l'illegittimità del predetto provvedimento, la ricorrente ne ha chiesto l'annullamento, in primo luogo, per violazione delle regole del giusto procedimento, del principio del contraddittorio, degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, dell'art. 244 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e del principio dell'affidamento.

Ulteriormente sono stati dedotti l'eccesso di potere per carenza di istruttoria, per contraddittorietà, per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per illogicità manifesta, la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Pavia, l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Pavia e Soc. Kri S.p.A., che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell'udienza di trattazione della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare la difesa della Soc. Kri S.p.A., dopo aver premesso la propria estraneità alla controversia per assenza di responsabilità nella gestione dell'impianto, ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito.

All'udienza di smaltimento dell'8 marzo 2023, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la causa.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Con la prima doglianza si assume la violazione delle regole del giusto procedimento da parte della Provincia di Pavia, in quanto l'ordinanza impugnata non sarebbe stata preceduta da alcun contraddittorio riguardo alla presenza nella falda del sito anche dei composti MTBE e ETBE, essendo emerso tale aspetto per la prima volta soltanto nel provvedimento conclusivo.

2.1. La censura è infondata.

La ricorrente, come attestato dalla documentazione prodotta in giudizio anche dalla Provincia di Pavia, è stata coinvolta, sin dal suo avvio, nel procedimento finalizzato alla bonifica del sito, attivato proprio in seguito alla comunicazione ex art. 245, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 2006 del 24 novembre 2014 da parte della medesima ricorrente (all. 6 al ricorso). Nel corso di svolgimento di tutte le fasi procedurali – considerata anche la sentenza di questo Tribunale n. 57/2018, che ha annullato l'ordinanza provinciale n. 4/2016, che a sua volta aveva sostituito l'ordinanza provinciale n. 1/2016 (all. 14 e 18 al ricorso) – sono proseguite le indagini da parte delle Amministrazioni coinvolte al fine di individuare il responsabile dell'inquinamento, con il supporto tecnico di A.R.P.A. Quest'ultima ha realizzato diverse campagne di monitoraggio da cui è emersa la contaminazione del sito per superamento di alcuni valori limite e le correlate risultanze sono state comunicate tempestivamente anche alla ricorrente, essendo stato effettuato in contraddittorio con la predetta parte privata il prelievo dei campioni da esaminare ed essendo stati esaminati tali campioni da laboratori incaricati da quest'ultima. Nei report relativi alle analisi effettuate da A.R.P.A. e comparate con i risultati delle analisi compiute dai laboratori incaricati dalla ricorrente è emerso il consistente superamento (anche) dei valori di riferimento dei composti ETBE (Etil-t-butil etere) e MTBE (Metil-t-butil etere), ossia di due elementi organici impiegati come additivi per la benzina allo scopo di aumentarne il numero di ottani e ridurne il potere inquinante (cfr., le analisi relative alle acque di falda campionate l'8 marzo 2016 e l'8 giugno 2017: all. 5 e 7 della Provincia).

Quindi, la ricorrente era perfettamente a conoscenza delle risultanze delle indagini realizzate sul sito in cui era operativo, prima della sua chiusura, l'impianto per la distribuzione di prodotti petroliferi ed era certamente consapevole della consistente presenza dei composti MTBE e ETBE, avendo avuto diretta conoscenza dei report redatti da A.R.P.A.

Anche sulla base di tali elementi istruttori, necessari non soltanto per stabilire lo stato di contaminazione del sito, ma anche per individuarne il responsabile cui addossare le spese di bonifica e messa in sicurezza, è stato avviato dalla Provincia – con la nota, prot. 76693 del 19 dicembre 2016, da cui è scaturita l'adozione del provvedimento impugnato nella presente sede – il procedimento finalizzato a porre in essere un'integrazione della già svolta istruttoria, al fine di



“individuare il responsabile della potenziale contaminazione. Si chiede pertanto ai soggetti in indirizzo di inviare, laddove già non l'avessero fatto a seguito dell'avvio del procedimento prot. 79860 del 03/12/2015 e prot. 23226 del 01/04/2016, eventuali ulteriori informazioni utili alle attività d'indagine della Provincia, entro dieci giorni dal ricevimento della presente” (all. 19 al ricorso). Risulta, quindi, evidente che l'integrazione non potesse prescindere dalle acquisizioni maturate fino a quel momento, cui si sarebbero aggiunti gli ulteriori successivi elementi di conoscenza, peraltro considerando che l'obiettivo non era tanto quello di stabilire il livello di contaminazione del sito, quanto piuttosto quello di individuare il soggetto responsabile dell'inquinamento.

Del resto, la presenza dei composti MTBE e ETBE è stata ritenuta un elemento di presunzione in grado di avvalorare la tesi che l'inquinamento del sito fosse stato causato dalla ricorrente, in quanto soggetto che li aveva utilizzati nel periodo in cui si vendeva la benzina verde (nella cui composizione si trovavano i predetti composti).

Quindi, nessuna violazione del procedimento può ritenersi sussistente nella specie, in quanto, da una parte, il rinvenimento nel sito della presenza dei composti MTBE e ETBE è stato valorizzato soltanto per ricondurre l'inquinamento alla ricorrente e, dall'altra, tale presenza comunque era ben nota alla parte, essendone venuta tempestivamente a conoscenza, in data ben precedente alla comunicazione dell'avvio del procedimento.

Ciò è conforme alla consolidata giurisprudenza, secondo la quale non vi deve essere una perfetta corrispondenza tra il contenuto della comunicazione di avvio e la determinazione conclusiva del procedimento, ben potendo la Pubblica Amministrazione ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, salvo il caso in cui l'atto definitivo venga fondato su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell'atto endoprocedimentale e che abbiano impedito alla parte di esprimere compiutamente la propria posizione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, 4 gennaio 2023, n. 71).

Ciò trova conferma nella circostanza che la partecipazione al procedimento amministrativo non deve garantire un puntuale e analitico vaglio di tutte le possibili argomentazioni che possono essere svolte dalla parte privata, bastando che la parte sia stata messa in condizione di interloquire con l'Amministrazione e che tale aspetto emerga con chiarezza dalla motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto conclusivo (cfr. Consiglio di Stato, VI, 15 febbraio 2023, n. 1577; anche, IV, 24 marzo 2023, n. 3006).

La giurisprudenza amministrativa, infatti, interpreta le norme in materia di partecipazione procedimentale, non in senso formalistico, bensì avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, VI, 7 ottobre 2022, n. 8613; VI, 13 aprile 2022, n. 2772); nella specie non è stata dimostrata la violazione delle prerogative della parte privata, come si dimostrerà anche nell'esame del successivo motivo di ricorso.

2.2. Ciò determina il rigetto della suesposta censura.

3. Con la seconda doglianza si assume l'illegittima individuazione della ricorrente quale autrice e responsabile dell'inquinamento, pur in assenza di elementi certi da cui ricavare l'origine e la causa della potenziale contaminazione riscontrata nei terreni in cui era collocato l'impianto di distribuzione carburanti, ciò ponendosi in palese contrasto con le precedenti determinazioni della medesima Amministrazione dalle quali era emersa la carenza di elementi in grado di condurre all'individuazione del responsabile della contaminazione.

3.1. Il motivo è infondato.

La ricorrente assume che con l'ordinanza n. 4/2016, annullata con sentenza di questo Tribunale n. 57/2018, l'Amministrazione provinciale aveva rilevato l'impossibilità di stabilire con precisione il momento in cui aveva avuto inizio la potenziale contaminazione ambientale e che tale situazione poteva essere ricondotta alle più varie ragioni. Tuttavia, con l'ordinanza impugnata, adottata il 2 agosto 2018, pur in assenza di elementi nuovi rispetto all'istruttoria svolta in precedenza, la contaminazione sarebbe stata illegittimamente ricondotta all'attività della ricorrente, attribuendo rilevanza determinante alla presenza nella falda dei composti MTBE e ETBE, senza peraltro aprire alcun confronto su tale specifico aspetto; del resto, tali composti, essendo altamente solubili in acqua, si diffonderebbero molto facilmente nelle falde e quindi, a giudizio della ricorrente, ci sarebbe un'alta probabilità che la loro provenienza abbia un'origine esterna al sito, dove essa ha svolto la propria attività in passato.

In realtà, nel provvedimento impugnato si è dato atto che, in data 23 giugno 1985, la società Ambrogio Moro ha acquistato il diritto di proprietà di tutte le attrezzature e delle apparecchiature mobili costituenti l'impianto di distribuzione di prodotti petroliferi situato sull'area posta nel Comune di Pavia e ubicata tra Viale Matteotti e Via Liutprando (foglio 1, mappale 550), cui ha fatto seguito il Decreto regionale n. 29582 del 9 dicembre 1987 di trasferimento della relativa concessione (all. 3 al ricorso); effettuata tale premessa, è stato evidenziato l'avvenuto accertamento dello «*stato di potenziale contaminazione dell'area - documentato dagli esiti delle indagini eseguite, dalle quali si evincono superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di riferimento o dei valori di riferimento indicati dall'Istituto Superiore di Sanità per diversi parametri confermati dalle analisi in contraddittorio svolte da ARPA di Pavia (ad esempio, per idrocarburi C>12, C<12 e Xilene in campioni di sottosuolo e per Idrocarburi totali, BTEX, ETBE e MTBE in campioni di acque sotterranee)*», il quale è stato ricondotto alla presenza del punto vendita carburanti, poiché «*sono stati riscontrati superamenti delle CSC nelle acque sotterranee nei campionamenti effettuati da ARPA il 08/03/2016 per il parametro ETBE e il 08/06/2017 per il parametro ETBE e MTBE; il MTBE è una sostanza chimica antidetonante*



utilizzata nella benzina cd. “verde” a partire dagli anni ‘90 del secolo scorso; la riscontrata presenza di MTBE nelle acque sotterranee consente pertanto di ricondurre la contaminazione ad eventi verificatisi in periodi compatibili con l’utilizzo di tale sostanza nel processo produttivo della benzina verde, ovvero in periodi successivi all’anno 1990; tali eventi non possono che essere imputarsi al soggetto che in quel periodo aveva la proprietà dell’impianto e la responsabilità della relativa manutenzione; non vi è riscontro di pregresse indagini ambientali né di eventi di natura ambientale, in particolare a seguito del passaggio di proprietà dell’impianto dalla TOTAL SIpA alla società Ambrogio Moro SpA con atto del 23 giugno 1985, quest’ultima non ha rilevato criticità; dal 23 giugno 1985 la proprietà dell’impianto è sempre rimasta in capo alla società Ambrogio Moro SpA (rimozione serbatoi novembre 2014) con le relative responsabilità in ordine alla manutenzione; Lombarda Petroli S.p.A. è stata titolare della concessione all’esercizio ma non proprietaria dell’impianto; Considerato che raccolti sulla scorta degli elementi e delle risultanze documentali acquisiti nel corso dell’istruttoria e agli atti del presente procedimento la causa della potenziale contaminazione è ascrivibile alla presenza del punto vendita carburanti; Atteso che la datazione di sostanze inquinanti rilevate (ETBE-MTBE) consente di individuare, come sopra argomentato, l’epoca del verificarsi del fenomeno di contaminazione e, conseguentemente, il soggetto cui attribuirlo sulla base della corrispondenza tra le sostanze ritrovate e i componenti impiegati nell’impianto di proprietà del soggetto medesimo».

Da quanto in precedenza evidenziato emerge la legittimità dell’atto con cui la ricorrente è stata individuata quale soggetto autore della contaminazione, avendo essa gestito, in via esclusiva, l’impianto a partire dal 1987 fino al 2014 ed essendo stati rinvenuti nel sottosuolo elementi inquinanti certamente derivanti e riconducibili all’attività svolta dalla predetta ricorrente. In particolare, la presenza dei composti MTBE e ETBE, utilizzati quali additivi per la benzina cd. verde nel periodo che va dalla fine degli anni ‘80 agli anni ‘90, consente di ricondurre alla ricorrente la responsabilità della contaminazione, anche in ragione della mancata individuazione di una causa esterna in grado di giustificare il riscontrato inquinamento. Né può assumersi come determinante in senso contrario l’elevata solubilità dei composti ETBE ed MTBE, che consentirebbe loro un repentino e veloce spostamento anche da aree contigue a quella interessata dal rilevamento, poiché proprio tale caratteristica dovrebbe, al contrario, impedire il formarsi di grandi concentrazioni degli stessi in un’area specifica, stante la loro facilità di dispersione: soltanto il sito in cui sono stati introdotti tali composti può contenerne una rilevante quantità e ciò emerge attraverso una tempestiva verifica che anticipi una loro possibile dispersione nel contesto circostante (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 7 febbraio 2022, n. 273).

Sul punto, l’A.R.P.A. ha evidenziato che dalle analisi effettuate è stato verificato che “a monte dell’ex punto vendita, nelle acque di falda gli Idrocarburi totali, aromatici e gli eteri risultano essere inferiori o prossimi ai limiti di rilevanza, rispettando comunque i limiti di conformità (Pz14). L’area sorgente è individuabile all’interno del sito” (all. 17 della Provincia, pag. 5).

In ogni caso, va rimarcato che la gestione in via esclusiva dell’impianto da parte di Ambrogio Moro per quasi trent’anni comunque imponeva alla stessa di far fronte agli obblighi di puntuale e assidua manutenzione, unitamente all’aggiornamento tecnologico dei serbatoi, anche al fine di evitare l’inquinamento del sottosuolo.

Stanti le superiori considerazioni, deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza secondo la quale, ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento ambientale, deve trovare applicazione, ai fini dell’accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell’area e inquinamento dell’area medesima, non il criterio di imputazione penalistica (“oltre ogni ragionevole dubbio”) ma quello civilistico (“il più probabile che non”). La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nell’interpretare il principio “chi inquina paga” – che consiste nell’addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l’inquinamento prodotto –, ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell’inquinamento (Consiglio di Stato, IV, 18 dicembre 2018, n. 7121). Infatti, “l’individuazione del responsabile, quindi, può basarsi anche su elementi indiziari (quali, a mero titolo esemplificativo, la tipica riconducibilità dell’inquinamento rilevato all’attività industriale condotta sul fondo o la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato), giacché la prova può essere data in via diretta o indiretta, potendo cioè, in quest’ultimo caso, l’Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all’art. 2727 c.c. (cfr., ex multis, T.A.R. Milano, Sez. III, 2 dicembre 2019, n. 2562; T.A.R. Brescia, Sez. I, 6 marzo 2020, n. 202; T.A.R. Bologna, Sez. II, 29 ottobre 2020, n. 677). Laddove l’Amministrazione abbia fornito elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l’ascrivibilità dell’inquinamento a un soggetto, spetta a quest’ultimo l’onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un’incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare – con pari analiticità – la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell’inquinamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668)” (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 7 febbraio 2022, n. 273).

Sul punto la difesa della ricorrente ha eccepito la non esaustività degli accertamenti istruttori svolti dalla Provincia, senza tuttavia fornire alcun elemento probatorio oggettivo in grado di smentire le conclusioni raggiunte, tenuto conto che tutte le analisi e i campionamenti sono stati effettuati in contraddittorio con la parte privata e che è stato garantito il suo pieno coinvolgimento nella complessa attività di indagine, riferibile a un consistente lasso temporale.



Quanto, infine, all'eccepita introduzione di una motivazione postuma da parte della difesa della Provincia attraverso l'integrazione in sede giudiziale delle ragioni poste a supporto del provvedimento impugnato, la stessa giurisprudenza citata dalla parte ricorrente ammette una implementazione della motivazione "se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta" (Consiglio di Stato, VI, 2 gennaio 2020, n. 28). Nella specie, la difesa della Provincia non ha affatto integrato le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato, ma le ha semplicemente meglio circostanziate attraverso un puntuale richiamo agli atti istruttori, che comunque già in sede procedimentale risultano essere stati adeguatamente valorizzati, come si può ricavare dalla lettura della determinazione impugnata, estremamente dettagliata anche con riguardo agli aspetti istruttori.

3.2. Da quanto evidenziato deriva il rigetto della suesposta censura.

4. L'infondatezza delle scrutinate doglianze determina il rigetto del ricorso.

5. Avuto riguardo alle peculiarità e alla risalenza della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

(Omissis)

